

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.22

Data:16.03.2018

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE ED ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese di marzo, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 12,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	SI
AMENDOLA ORESTE	Assessore	SI
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 5	ASSENTI N.==

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Ferdinando PIRRI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 58 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, rubricato "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", prevede quanto segue:

- comma 1: Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

- comma 2: L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto

relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Provincie e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente;

– comma 3: Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

– comma 4: Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

– comma 5: Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

- la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall'articolo 58, consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali nell'evidente obiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell'indebitamento, per la ricerca di nuove fonti di proventi destinabili a finanziamento degli investimenti;

- è stata effettuata la ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

- la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art.3-bis, della Legge 410/2001, prevista per lo Stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco in oggetto;

- la ricognizione dei beni comunali, non utilizzati per finalità istituzionali e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, ha consentito di individuare i seguenti beni , con la previsione di incassare € 40.000,00:

N	Descrizione immobile ed ubicazione	Valore Euro	Modalità valorizzazione	Note
1	Fabbricato, LOCALITA' Martino	20.000,00	Stima	Ex scuola Elementare
2	Terreni varie località	20.000,00	Stima	Proventi da legittimazione e affrancazione

VISTO l'art. 58, della L 133/2008.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi tecnico e Finanziario ai sensi dell'art. 49, c. 1, DLgs 267/2000.

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrante dell'atto deliberativo.

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 58, L 133/2008, il Piano di valorizzazione ed alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, così composto:

N	Descrizione immobile ed ubicazione	Valore Euro	Modalità valorizzazione	Note
1	Fabbricato, LOCALITA' Martino	20.000,00	Stima	Ex scuola Elementare
2	Terreni varie località	20.000,00	Stima	Proventi da legittimazione e affrancazione

DI TRASMETTERE copia del provvedimento al responsabile del Servizio tecnico per gli atti di competenza.

DI DICHIARARE la presene deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della'rt. 134 del D.Lgs. 267/2000.